

26 AGO. 2020

D.R.S. n. 963 del _____ / Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

***“Cooperativa sociale SAM
Cambio gestione***

Sezione Disabili psichici, Tipologia Comunità alloggio sita in Siracusa”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20.12.2018, con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Maggio il Servizio "Albi - Gestione e Vigilanza" del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, con decorrenza dal 01.01.2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali;

VISTO il D.R.S. n. 252 del 21.02.2020, con il quale l'Ente Cooperativa Sociale SALIGARO, con sede legale in Siracusa, Via Re Leone II, n. 140, è stata iscritta al n. 5090 dell'albo regionale per la sezione Disabili Psichici tipologia Comunità Alloggio per una struttura sita in Siracusa, Corso Gelone, n. 63 (piano 6°);

VISTA la nota trasmessa dalla Cooperativa Sociale SAM Onlus, assunta al prot. _1294 del 16.01.2020, con la quale il legale rappresentante della Cooperativa Sociale SALIGARO comunica di rinunciare alla gestione della predetta Comunità Alloggio per Disabili Psichici a favore della Cooperativa Sociale SAM, con sede legale in Siracusa, Corso Gelone, n. 63 (piano 6°);

VISTA l'istanza acquisita in data 16.01.2020 al prot. n. 1294, con la quale il legale rappresentante dell'Ente Cooperativa Sociale SAM Onlus chiede la modifica del decreto di iscrizione all'albo concessa all'Ente Cooperativa Sociale SALIGARO per la gestione della Comunità Alloggio per Disabili Psichici sita in Siracusa, Corso Gelone, n. 63 (piano 6°);

VISTO il parere reso dal Comune di Siracusa con nota prot n. 115800 del 10.08.2020, acquisita con prot. PEC n. 24853 del 11.08.2020;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 1293 del 12.06.2020 dall'A.S.P. di Siracusa, acquisita con prot. n. 19076 del 23.06.2020;

RITENUTO, pertanto, che è possibile procedere alla revoca del D.R.S. n. 252 del 21.02.2019 autorizzando al funzionamento l'Ente Cooperativa sociale SAM Onlus;

DECRETA

ART. 1 Il D.R.S. n. 252 del 19.02.2019, con il quale è stato iscritto al n. 5090 dell'albo regionale l'ente Cooperativa Sociale SALIGARO, con sede in Siracusa, Corso Gelone, n. 63 (piano 6°) per la sezione Disabili Psicici tipologia Comunità Alloggio è revocato. L'Ente Cooperativa Sociale SALIGARO, con sede in Siracusa, Corso Gelone, n. 63 (piano 6°), è cancellato dal n. 5090 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della l.r. 22/86.

ART. 2 Ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 22/86 viene concessa l'autorizzazione a funzionare all'ente Cooperativa Sociale SAM Onlus, con sede legale in Siracusa, Corso Gelone, n. 63 per lo svolgimento dell'attività assistenziale sezione Disabili Psicici tipologia Comunità Alloggio sita in Siracusa, Corso Gelone, n. 63 (piano 6°) e per una ricettività di n. 10 unità. Detta autorizzazione ha validità di sei mesi a partire dalla data del presente decreto.

ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà provvedere a richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 4 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori nel rispetto degli standard organizzativi di cui al D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 6 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Antonino Maggio

